

Convenzione tra

"Fondazione Edulife ETS" (da qui in avanti anche abbreviato in "Fondazione Edulife"), Codice Fiscale 93223290235, con sede legale in Lungadige Galtarossa 21, 37133 Verona (VR), rappresentata dal Presidente, Antonello Vedovato

e

"Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera" (da qui in avanti anche abbreviato in "Wikimedia Italia"), Codice Fiscale 94039910156, con sede legale in Via Bergognone 34, 20144 Milano (MI), rappresentata dalla Presidente Dr.ssa Maria Iolanda Isabella Pensa PhD

Le parti, atteso che:

- L'Osservatorio e Laboratorio per l'Open Source (OLOS) di Fondazione Edulife è dedicato alla sperimentazione e realizzazione di tecnologie open source per promuovere i talenti umani all'uso consapevole delle tecnologie esponenziali, al fine di generare nuove forme di sostenibilità nei territori;
- Wikimedia Italia è
- un'associazione di promozione sociale attiva dal 2005 nell'ambito della open culture, che sostiene la produzione e la diffusione di contenuti sotto licenza libera, per incentivare le possibilità di accesso alla conoscenza e alla formazione;
- è il capitolo italiano ufficiale di Wikimedia Foundation, Inc, fondazione statunitense non-profit che gestisce i progetti Wikimedia (fra cui Wikipedia, l'enciclopedia libera) e di OpenStreetMap Foundation, Inc., che gestisce il progetto di cartografia libera OpenStreetMap;
- promuove, fra gli altri, la conoscenza e la contribuzione ai progetti Wikimedia e a OpenStreetMap, pur non avendo alcuna responsabilità o alcun controllo sui loro contenuti;

e premesso inoltre che:

è interesse comune di Fondazione Edulife e Wikimedia Italia estendere la consapevolezza sul funzionamento, l'uso, la creazione ed il miglioramento del patrimonio informatico distribuito con licenze libere (secondo le definizioni di Open Source Initiative e Free Software Foundation) e sviluppato con metodologie collaborative,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Impegni delle parti

Le parti si impegnano a promuovere la conoscenza di questa convenzione tramite i mezzi di diffusione a loro disposizione, e si impegnano inoltre a tenersi reciprocamente informate sulle relative attività per

quanto di utilità alla presente convenzione.

Art. 2 - Impegni di Fondazione Edulife

Fondazione Edulife si impegna

- a dare risalto alle attività condotte con Wikimedia Italia nell'ambito dell'uso, sviluppo e divulgazione delle applicazioni software distribuite in licenza libera.
- a mettere a disposizione risorse, competenze e strumenti per progetti ed iniziative promosse da Wikimedia Italia destinate alla divulgazione ed alla promozione della cultura digitale e delle licenze libere.
- ad operare per favorire, anche presso altri soggetti attivi nello stesso ambito di interesse, l'adozione di licenze libere (in particolare Creative Commons) anche per contenuti di natura non strettamente informatica.

Art. 3 - Impegni di Wikimedia Italia

Wikimedia Italia si impegna a

- dare risalto alle attività condotte con Fondazione Edulife nell'ambito dell'uso, sviluppo e divulgazione delle applicazioni software distribuite in licenza libera.
- a collaborare con Fondazione Edulife su progetti di affinamento ed arricchimento della conoscenza e della consapevolezza in ambito informatico

Art. 4 - Referenti della convenzione

Per le specifiche attività d'attuazione della presente convenzione vengono nominati, dai rispettivi organi competenti, due Responsabili nelle persone di:

- per Fondazione Edulife: Antonio Faccioli
- per Wikimedia Italia: Ilaria Diterlizzi

Le parti stabiliscono altresì di informare tempestivamente la controparte di qualsiasi variazione nell'indicazione dei referenti resasi necessaria.

Art. 5 - Durata della convenzione e facoltà di recesso

La presente convenzione avrà una durata pari a 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo che verrà eventualmente definito fra le Parti mediante atto scritto tra le parti. Ogni modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità. La presente Convenzione potrà essere rescissa da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento, attraverso preavviso scritto da far pervenire 30 giorni prima della rescissione alla controparte e fatto salvo il completamento delle eventuali attività in corso al momento della rescissione.

Art. 6 - Riservatezza

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e le informazioni delle quali siano venuti in qualche modo a conoscenza durante lo svolgimento delle attività della presente convenzione, secondo le normative vigenti in fatto di privacy; per i risultati e quanto altro inerente le attività, invece, sarà invece promosso e incentivato il più possibile l'utilizzo di licenze libere e degli strumenti per il pubblico dominio offerti da Creative Commons.

Art. 7 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo, che informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 196/2003.

Articolo 8 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, approvato, sottoscritto.

Verona, 16 febbraio 2023

Per Fondazione Edulife

Antonello Vedovato

Fondazione Edulife


Per Wikimedia Italia

Dr.ssa Maria Iolanda Isabella Pensa PhD

